

assistenza indigenti

DT 1080/94

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
PROVINCIA DI MESSINA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione degli artt. 32 e 38 della Costituzione l'assistenza sanitaria alle persone indigenti non aventi diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in applicazione dell'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO - CAMPO DI APPLICAZIONE.

1. Con il presente regolamento il Comune di Capo d'Orlando tende a soddisfare un'esigenza primaria, quale la tutela della salute, di una fascia di popolazione tra le piu' esposte al bisogno, e contemporaneamente rispondere all'irrinunciabile necessita' del contenimento delle spese delimitando in modo inequivocabile e verificabile il campo degli indigenti, tutelando i casi realmente bisognosi con iniziative assistenziali.

2. Il presente regolamento trova applicazione per l'assistenza sanitaria alle persone indigenti residente nel Comune.

3. Hanno diritto, in ogni caso, all'assistenza sanitaria gratuita, con onere a carico del bilancio comunale:

- a) coloro che beneficiano, in via continuativa, di assistenza economica a carico del bilancio comunale;
- b) i minori in affidamento eterofamiliare soggetti a provvedimenti del tribunale per i minorenni su dichiarazione del servizio socio-assistenziale.

Art. 3 - ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA.

1. Per la tenuta del servizio oggetto del presente regolamento con provvedimento del Sindaco sara' individuato il dipendente cui affidarlo.

2. Sara' cura dell'ufficio assistenza:

- a) istituire apposito "registro degli indigenti ammessi all'assistenza sanitaria con spesa a carico del bilancio comunale";
- b) costituire, per ogni assistito, apposito fascicolo personale per l'

assistenza indigenti

istruttoria e la conservazione degli atti.

Art. 4 - DEFINIZIONE DELLO STATO DI INDIGENZA.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano indigenti le persone che hanno un reddito al di sotto del minimo vitale. A tal fine oltre al reddito del richiedente va preso in considerazione anche il reddito delle persone obbligate per legge al rispettivo mantenimento.

2. Per minimo vitale si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuali e familiari sia di carattere biofisico e sociale. In questo senso il livello minimo puo' essere concepito come soglia minima di reddito ritenuto indispensabile per corrispondere a dette esigenze.

Lo stato di indigente quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza tra il minimo vitale e le risorse del nucleo.

L'adozione del minimo vitale:

- Rappresenta un riferimento generale cui ogni singola situazione e' rapportabile;
- Consente, quando ricorrano le condizioni oggettive, di coprire i bisogni fondamentali;
- E' un metodo facilmente aggiornabile;
- Tende ad eliminare o a ridurre al minimo la discrezionalità dell'erogazione.

Il "minimo vitale" del nucleo familiare viene calcolato applicando la sottoindicata tabella:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - Capofamiglia | 150% della quota base |
| - Coniuge a carico | 50% q.b. |
| - Familiare a carico da 0 a 14 anni | 70% q.b. |
| - Altri familiari a carico | 30% q.b. |

Per quota mensile base del minimo vitale atto a ricoprire le spese necessarie, ad eccezione dell'affitto, si intende la quota corrispondente alla pensione minimo INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

3. Dagli interventi di cui al presente regolamento saranno escluse, in ogni caso, le persone che, pur dichiarando redditi nei limiti di cui ai presenti commi sia in eta' lavorativa senza reddito e non possono dimostrare di trovarsi nella seguente condizione:

- a) essere gravemente e temporaneamente inabilitati a svolgere attivita' lavorativa documentabile attraverso una relazione;
- b) risultare iscritti da almeno sei mesi alle liste di collocamento senza aver mai ricevuto alcuna offerta di lavoro, relativamente a quest'ultimo punto l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di svolgere i necessari accertamenti presso i competenti uffici;
- c) coloro che esercitano professione o lavori in proprio in quanto si presume godano di un reddito non riconducibile al concetto di indigenza sovra esposto. L'onere di dimostrare il contrario sara' a carico degli interessati attraverso le procedure indicate dalla legge.

4. Per le persone appartenenti a convivenze lo stato d'indigenza sara' riconosciuto alle sole persone per le quali il Comune comunque concorre nel pagamento della retta di ricovero.

assistenza indigenti

Art. 5 - DOMANDA DI ASSISTENZA SANITARIA.

1. Per ottenere l'assistenza sanitaria prevista dal presente regolamento gli interessati dovranno presentare apposita domanda da compilare su speciali moduli da ritirare gratuitamente presso l'ufficio comunale di assistenza.

2. Alla domanda di cui al precedente comma dovranno essere allegate le fotocopie delle dichiarazioni dei redditi (modd. 740, 201 e 101) del richiedente e dei familiari obbligati per legge al mantenimento anche se conviventi e tutti gli altri redditi che i cittadini possono autocertificare presentate da tutti i componenti la famiglia o dichiarazione di esenzione dall'obbligo di presentazione qualora la dichiarazione per l'anno precedente non fosse stata presentata e' necessario produrre dichiarazione sostitutiva circa i redditi posseduti nell'anno precedente con l'obbligo di presentarla successivamente:

- a) nel computo dei redditi di cui sopra non si tiene conto degli assegni risarcitori di guerra accompagnati e le rendite Inail;
- b) se nel corso dell'anno sono intervenute delle variazioni ai fini del reddito l'interessato deve produrre necessaria documentazione atta a dimostrare la situazione di fatto (licenziamento, fallimento).

Art. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.

1. Le domande di assistenza sanitaria di cui al precedente art. 5 dovranno essere istruite dal responsabile del servizio e sottoposte dal Sindaco alla Commissione Comunale Assistenza Anziani ed Indigenti per il parere consultivo da esprimere entro il termine di giorni sette dalla richiesta, trascorso il quale lo stesso si intendera' tacitamente reso.

2. Le domande, istruite come al precedente comma, dovranno essere sottoposte all'esame della Giunta comunale per le conseguenti determinazioni.

3. Il responsabile dell'Ufficio Assistenza avra' l'obbligo d'istruire la pratica entro 10 gg. dall'acquisizione della stessa al protocollo e di comunicarne l'esito all'interessato nei successivi 15 gg. dalla data di attuazione del provvedimento.

Art. 7 - FORME DI ASSISTENZA - DURATA.

1. L'assistenza sanitaria di cui al presente regolamento potra' essere assicurata con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1:

- a) nella forma indiretta: mediante il rimborso, a domanda, delle spese sostenute con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1.

2. In qualsiasi momento l'ufficio comunale potra' disporre verifiche per accertare l'effettivo permanere dello stato d'indigenza ed eventualmente proporre alla Giunta comunale la cancellazione dall'elenco degli aventi diritto.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma 2 dovra' essere

assistenza indigenti

notificato agli interessati entro 15 giorni.

CAPO II ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIRETTA

Art. 8 - ASSISTENZA FARMACEUTICA INDIRETTA.

1. Gli aventi titolo all'assistenza farmaceutica di cui al presente regolamento hanno diritto, a richiesta, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla spesa sanitaria dei soli farmaci ammessi dal Servizio Sanitario Nazionale nelle fasce A, B e C della quota fissa per ricetta con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1.

Art. 9 - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE.

1. Per ottenere il rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica indiretta di cui al precedente art. 8, gli interessati dovranno inoltrare richiesta su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio assistenza del Comune con allegati:

a) copia della ricetta;
b) lo scontrino fiscale rilasciato dal farmacista inerente la ricetta di cui si chiede il rimborso sempre con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1.

2. Al rimborso della spesa di provvedera', previo parere consultivo della Commissione Comunale e su determinazione della Giunta Municipale, nei limiti delle somme disponibili nel bilancio. Detto parere dovra' essere espresso con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1.

Art. 10 - FARMACI NON AMMESSI DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE.

1. Per i farmaci per i quali non opera l'esenzione e, in particolare, per i farmaci compresi nella classe C) di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24/12/1993, n. 537, che dovranno essere oggetto di apposita ricetta, l'intervento del Comune potra' essere disposto solo in casi di malattia comprovata da certificato medico o specialistico nel quale si certifichi che la terapia per cui si chiede il rimborso e' necessaria, sulla scorta di dettagliata relazione dell'ufficio assistenza atta a riferire sulla particolare situazione di bisogno dell'assistito tale relazione dovra' avere il parere consultivo della Commissione con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1 e secondo le procedure anzicitate.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 saranno eventualmente disposti o meno, di volta in volta, dalla Giunta comunale, con apposito atto da rendere immediatamente eseguibile.

3. In relazione al disposto dell'art. 2 della L.R. 1.9.1991, N. 10, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente comma 2, dovra' essere data comunicazione all'interessato dell'avvenuta emissione del mandato di rimborso ovvero notificata la deliberazione motivata del negato intervento con la quale dovra'

assistenza indigenti

essere disposta anche la restituzione della documentazione prodotta.

4. L'intervento nella spesa di cui al presente articolo potra' essere anche parziale in riferimento alla disponibilita' economica del Comune.

CAPO III ASSISTENZA FARMACEUTICA DIRETTA

Art. 11 - ASSISTENZA DIRETTA.

1. La Giunta comunale, previa stipula di apposite convenzioni con le farmacie interessate ha facolta' di ricorrere, per l'assistenza farmaceutica, alla forma di assistenza diretta.

2. L'assistenza diretta sara' sempre limitata alle prescrizioni farmaceutiche comunque comprese nelle prime due classi a), b) e c) rif. art. 10 comma 1 di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Per le prescrizioni diverse da quelle di cui al comma precedente trovera' applicazione il precedente articolo 10.

Art. 12 - CONVENZIONE CON LE FARMACIE.

1. La convenzione di cui al presente articolo 11, comma 1, dovra' prevedere:

- a) la presentazione, da parte del farmacista convenzionato, periodicamente, di apposito documentato rendiconto, da compilare su moduli forniti dal Comune;
- b) che ogni rendiconto sia corredato dagli allegati ritenuti utili dal Comune per la liquidazione della spesa ed i necessari controlli.

Art. 13 - RILASCIO DEL TESSERINO.

1. Divenuta esecutiva la deliberazione della Giunta comunale di cui al secondo comma del precedente art. 6, il responsabile del servizio disporra' la consegna, all'interessato, del tesserino, consegna che tiene luogo alla comunicazione di cui al terzo comma dello stesso articolo 6.

CAPO IV ASSISTENZA SPECIALISTA ED ANALISI

Art. 14 - FORMA DI ASSISTENZA.

1. L'assistenza per prestazioni specialistiche e per analisi di laboratorio sara' assicurata solo nella forma indiretta e per le prestazioni dei medici specialistici o dei laboratori direttamente dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1.

assistenza indigenti

Art. 15 - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PRESSO LE UU.SS.LL..

1. Per ottenere il rimborso della spesa sostenuta per l'assistenza di cui al precedente articolo 14 gli interessati dovranno inoltrare richiesta su apposito modulo da ritirare presso l'ufficio assistenza del Comune con allegati:

- a) la copia della ricetta;
- b) l'originale della ricevuta fiscale rilasciata dall'U.S.L.

2. Al rimborso della spesa di provvedera' previa determinazione della Giunta Municipale, nei limiti delle somme disponibili a bilancio e con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1.

Art. 16 - PRESTAZIONI PRESSO SPECIALISTI E LABORATORI NON DIPENDENTI DALL'U.S.L..

1. Per le prestazioni richieste a specialisti o laboratori non direttamente dipendenti dall'Unita' Sanitaria di appartenenza dell'assistito, trovano applicazione le procedure ed i limiti di cui al precedente art. 10, con le modalita' di cui all'art. 6 comma 1.

2. Per le prestazioni richieste a specialisti o laboratori non direttamente dipendente dall'Unita' Sanitaria Locale di appartenenza dell'assistito con spesa superiore oltre le 100.000 si provvedera' ad un rimborso parziali nei limiti consentiti dalla disponibilita' del bilancio comunale.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 - PRESCRIZIONI SANITARIE.

1. Tutte le prescrizioni sanitarie per gli interventi in applicazione del presente regolamento dovranno essere fatte dal medico curante convenzionato con l'U.S.L. di appartenenza dell'assistito.

Art. 18 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento entrera' in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO. con la contemporanea pubblicazione, all'Albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 19 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Copia del presente regolamento:
a) a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dagli articoli 25 e seguenti della L.R. 1.9.91, N. 10 sara' tenuta a disposizione del pubblico perche' ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso l'Ufficio Servizi Sociali;

- assistenza indigenti
- b) sarà trasmessa all'Ufficio Amministrativo dell'U.S.L. n. 48 e a tutti i medici generici e pediatri del Comune di Capo d'Orlando;
 - c) sarà trasmessa alle locali farmacie;
 - d) sarà trasmessa all'ufficio del CAU Capo d'Orlando e ai responsabili delle Associazioni di volontariato che agiscono nel territorio di Capo d'Orlando;
 - e) sarà trasmessa ai Parroci delle varie Parrocchie;
 - f) sarà trasmessa alle OO.SS. esistenti nel territorio;
 - g) sarà trasmessa a tutti i circoli ricreativi.